



BEZ / fl

OGGETTO: **Modifiche agli articoli 213 e 214 CdS riguardanti il sequestro e il fermo di ciclomotori e motoveicoli.**
Sanzione accessoria della confisca per violazione degli articoli 169, 170 e 171 CdS.

Con la legge 17 agosto 2005, 2005, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 22 agosto 2005, in vigore dal giorno successivo la pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 115/05 recante *Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione*. In particolare è stato modificato l'art. 5, relativo al c.d. patentino per ciclomotori (già oggetto della circolare CPM n. 16 del 18 luglio scorso), di cui si darà conto in una successiva circolare, e sono state aggiunte ulteriori e relevantissime disposizioni (articolo 5-bis) che introducono, tra l'altro, sanzioni accessorie nuove per alcune violazioni e modificano parte delle attuali procedure previste agli articoli 213 e 214 del codice della strada per il sequestro e il fermo amministrativo.

NUOVA PROCEDURA PER IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Nell'articolo 213 CdS è stato inserito il comma 2-quinquies che, con una sostanziale innovazione alla procedura di sequestro introdotta lo scorso anno, prevede che quando si debba procedere al sequestro amministrativo di "un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo e il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis (...)". Non essendo ancora stati individuati, ai sensi dell'art. 214-bis, i depositi convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, in caso di sequestro amministrativo di ciclomotore o di motociclo si provvederà ad immetterlo presso Civica Depositeria di via Gregorovius 15. Sul verbale di contestazione deve essere fatta menzione dell'attività svolta.

Per i veicoli diversi da ciclomotori e motocicli, continua ad applicarsi la procedura disposta con la circolare CPM 26/04. Come pure continuano ad applicarsi indistintamente a tutti i veicoli le disposizioni impartite nella circolare CPM 20/04, derivate dalla specifica norma dell'articolo 193, relative al sequestro di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.

SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 169,170 E 171 CDS

Nel medesimo articolo 213 CdS, dopo il commentato comma 2-quinquies, è stato inserito il comma 2-sexies che prevede che sia "sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo [motoveicolo, non solo motociclo] sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del presente decreto legislativo o per commettere un reato", indipendentemente dall'età del conducente.

Per le violazioni amministrative qui indicate viene ora prevista una sanzione accessoria particolarmente grave, la confisca del veicolo, in luogo di quelle fino ad ora previste della sospensione della carta di circolazione o del fermo, da ritenersi quindi implicitamente abrogate. Le sanzioni pecuniarie principali non sono state modificate, ma va evidenziato che a mente dell'articolo 210, comma 3, in tutti i casi qui previsti non è più ammesso il pagamento in misura ridotta.

La stessa disposizione prevede inoltre la confisca del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui il veicolo “sia stato adoperato (...) per commettere un reato”. Tale previsione, di non facile lettura, ma che evidentemente non è necessariamente legata a tutti o ai soli reati previsti dal codice della strada, apre ora un ampio e incerto ventaglio di casi nei quali dovranno poi singolarmente valutarsi i legami tra veicolo adoperato e reato commesso che portino ad integrarne l’ipotesi, tenendo comunque presente che il sequestro costituisce soltanto una misura cautelare sottoposta poi al vaglio del magistrato competente.

La disposizione prevede infine, in modo esplicito, che in queste ipotesi (artt. 169, 170, 171 e reati in genere) la procedura di sequestro per ciclomotori e motoveicoli (si evidenzia che questa si applica qui a tutti i motoveicoli e non soltanto ai motocicli, come è invece previsto al comma 2-quinquies per ipotesi diverse da queste) sia eseguita con l’immissione del veicolo a cura dell’operante presso la Civica Depositeria.

NUOVA PROCEDURA PER IL FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Analogamente a quanto previsto per il sequestro nel comma 2-quinquies dell’articolo 213, il comma 1-ter dell’articolo 214, inserito dalla legge di conversione al decreto-legge, prevede che “quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.”

La disposizione segue esattamente lo schema già descritto per il sequestro: con immissione presso la Civica Depositeria se il veicolo oggetto del fermo è un ciclomotore o un motociclo; con obbligo di immediata presa in custodia per il proprietario o il conducente o altro obbligato negli altri casi, con le modalità descritte nella più volte citata circolare CPM 26/04.

Da ultimo, si segnala l’introduzione della sanzione accessoria della confisca del veicolo a seguito della violazione al divieto di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, prevista al comma 8 dell’articolo 214. Conseguentemente, anche in questo caso, non è più consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, pur invariata nei suoi estremi edittali.

Peraltro la previsione della confisca ha sostituito, eliminandola, quella parte del testo che prevedeva di disporre la custodia del veicolo in un deposito autorizzato. Si riproduce dunque, anche per questa violazione, lo schema di sequestro previsto dall’articolo 213, comma 2-quinquies, con l’immissione in depositeria nei casi in cui il veicolo oggetto di sequestro sia un ciclomotore o un motociclo ed invece con l’affidamento in custodia ad uno dei soggetti previsti dalla norma per gli altri veicoli.

IL VICECOMANDANTE
Dott. Emiliano BEZZON